

COMUNE COREGLIA LIGURE

Provincia di GENOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE:

DICHIARAZIONI

RISCOSSIONI

ACCERTAMENTO SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

NORME PER ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA

INDICE

Titolo I	Ambito di applicazione del presente regolamento. art. 1 <i>Ambito di applicazione del presente regolamento</i> art. 2 <i>Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento</i>
Titolo II	Disposizioni in materia di dichiarazione art. 3 <i>Sottoscrizione delle dichiarazioni</i> art. 4 <i>Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.</i>
Titolo III	Disposizioni in materia di riscossioni art. 5 <i>Modalità di riscossione dei tributi comunali</i> art. 6 <i>Termini di pagamento</i> art. 7 <i>Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari</i>
Titolo IV	Disposizioni in materia di accertamento e di accertamento con adesione art. 8 <i>Rinvio alle leggi dello Stato</i> art. 9 <i>Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili</i> art. 10 <i>Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili</i>
Titolo V	Rinvio alle leggi dello Stato art. 11 <i>Accertamento con adesione</i> art. 12 <i>Avvio del procedimento su iniziativa del Comune</i> art. 13 <i>Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente</i> art. 14 <i>Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni</i> art. 15 <i>Adempimenti successivi</i> art. 16 <i>Perfezionamento della definizione</i> art. 17 <i>Conciliazione giudiziale</i>
Titolo VI	Disposizioni per agevolare il ravvedimento art. 18 <i>(abrogato)</i> art. 19 <i>Disposizioni per agevolare il ravvedimento</i>
Titolo VII	Disposizioni in materia di Interessi art. 20 <i>Interessi per il ritardato pagamento di tributi</i>
Titolo VIII	Disposizioni in materia d'autotutela art. 21 <i>Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela</i> art. 22 <i>Circostanze non ostative all'annullamento</i>
Titolo IX	Diritti del Contribuente art. 24 <i>Conoscenza degli atti e semplificazione</i> art. 25 <i>Chiarezza e motivazione degli atti</i> art. 26 <i>Tutela dell'integrità patrimoniale</i> art. 27 <i>Tutela dell'affidamento e della buona fede</i> art. 28 <i>Interpello del contribuente</i>
Titolo X	Disposizioni transitorie e finali art. 28 <i>Procedimento</i> art. 29 <i>Rapporti esauriti</i> art. 30 <i>Crediti di modesta entità</i> art. 31 <i>Entrata in vigore</i>

Modificato con delibera di CC. N. 4 del 31.03.2007

TITOLO I

Ambito di applicazione del presente regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Art. 2

Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 24 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II

Disposizioni in materia di dichiarazione

Art. 3

Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art. 4 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 25 adottata il 31.10.1998 devono essere sottoscritte pena di nullità.

Art. 4

Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

1. Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 4 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 25 adottata il 31.10.1998, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

TITOLO III

Disposizioni in materia di riscossioni

Art. 5

Modalità di riscossione dei tributi comunali

1) I tributi comunali da corrispondere sia in base al versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione o d'accertamento devono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità:

- a) TRIBUTI (ANNO CORRENTE)
- - I.C.I. tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio.
 - - T.A.R.S.U. mediante ruolo esattoriale;
 - - C.O.S.A.P. tramite conto corrente postale intestato al Servizio Tributi Comunale;
 - - DIRITTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - tramite conto corrente postale intestato al Servizio Tributi Comunale;
- b) TRIBUTI RISCOSSI IN BASE AD AVVISO DI LIQUIDAZIONE O ACCERTAMENTO:
- - I.C.I. tramite conto corrente postale intestato al Servizio Tributi Comunale;
 - - T.A.R.S.U. tramite conto corrente postale intestato al Servizio Tributi Comunale;
 - - I.C.I.A.P. tramite conto corrente postale intestato al Servizio Tributi Comunale;
 - - C.O.S.A.P. tramite conto corrente postale intestato al Servizio Tributi Comunale;
 - - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' tramite conto corrente postale intestato a Servizio Tributi Comunale.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale per il pagamento fatto a norma del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Art. 6

Termini di pagamento

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle Leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. L'intera imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno in corso è corrisposta secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504.
3. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, possono essere corrisposti in rate bimestrali, il cui numero è uguale alla metà della percentuale - espressa in unità intere con arrotondamento, in caso di decimali, all'unità superiore - rappresentata dall'intero debito rispetto al reddito complessivo lordo dichiarato o che doveva essere dichiarato ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche.
Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi o, essendovi soggetto, non è in grado di certificarne l'ammontare, la dilazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del funzionario responsabile, ed il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a tre. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno una rata. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a lire 50.000.
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - a) essendo stato ammesso ad altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
 - c) si è sottratto al pagamento di tributi o altre somme dovute al Comune.

Art. 7

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di accertamento e di accertamento con adesione

Art. 8

Rinvio alle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 9

Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Contestualmente all'approvazione P.R.O. la Giunta Comunale ha facoltà di decidere annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.

2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il Funzionario responsabile emette avviso di liquidazione con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggior imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 10

Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

TITOLO V

Rinvio alle leggi dello Stato. Rinvio alle leggi dello Stato

Art. 11

Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 12

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi trasmette un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 13

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma di legge sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 12, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Art. 14

Atto di accertamento con adesione.

Riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 12 o dell'art. 13 comma 1. le sanzioni applicabili sono pari a un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 13, comma 2, le sanzioni ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art. 15

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 14, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 5.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6, comma 3.

3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo la prima rata di dilazione.

Art. 16

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art.14. In tal caso il Comune emette

avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 17

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO VI

Disposizioni in materia di ravvedimento

Art. 18

(Articolo abrogato)

Art. 19

Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato ed integrato dall'art. 13 del D.Lgs. n° 203/98 modificato ed integrato dall'art. 6 del D.Lgs n. 422/98 ed eventuali ulteriori successive modifiche ed integrazioni, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

TITOLO VII

Disposizioni in materia di interessi

Art. 20

Interessi per il ritardato pagamento di tributi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, si applicano gli interessi al tasso legale, aumentato di tre punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

Art. 20 bis

Interessi per rimborsi

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 20 si applica anche per il rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO VIII

Disposizioni in materia d'autotutela

Art. 21

Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona
- b) evidente errore logico di calcolo
- c) errore sul presupposto dell'imposta
- d) doppia imposizione
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 22

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità eccetera;
 - c) la pendenza del giudizio;
 - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 23

Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma del regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con delibera di C.C. n. 35 del 27.10.1997.
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Entro la fine di ciascun semestre, il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta Comunale una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO IX

Diritti del Contribuente

Art. 24

Conoscenza degli atti e semplificazione.

Tutti i provvedimenti di carattere tributario aventi valenza generale sono resi noti mediante l'affissione di manifesti ed avvisi in luoghi pubblici. Quelli a carattere personale sono resi noti mediante notifica o a mezzo del servizio postale al domicilio del contribuente, o a quello dallo stesso eletto nel rispetto delle disposizioni per la tutela della privacy.

I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono messi a disposizione del pubblico, previo avvisi all'albo pretorio ed in luoghi pubblici.

Tutta la documentazione già in possesso del Comune, o di altra Amministrazione pubblica, indicata dal contribuente, non può essergli richiesta

E' fatto obbligo al funzionario dell'ufficio tributi:

- a) informare preventivamente il contribuente nel caso di rigetto o riduzione di un rimborso oppure prima dell'applicazione di una sanzione.
- b) Invitare, pena nullità degli atti, il contribuente, mediante raccomandata, a fornire chiarimenti o documenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla richiesta, prima di procedere ad iscrizioni a ruolo derivanti da liquidazione di tributi le cui dichiarazioni determinano incertezze su aspetti rilevanti.

Art. 25

Chiarezza e motivazione degli atti.

Gli atti riguardanti i tributi devono essere motivati e devono indicare:

- a) l'ufficio presso il quale ottenere informazioni ed il nominativo del responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità presso cui promuovere il suo riesame in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui ricorrere;
- d) la cartella esattoriale o il decreto ingiuntivo devono riportare il riferimento all'eventuale atto di accertamento o, in sua mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Art. 26

Tutela dell'integrità patrimoniale

L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e acollo del tributo altrui, senza, comunque, liberazione del contribuente originario.

Il Comune rimborsa il costo della fidejussione richiesta dal contribuente per ottenere la sospensione dal pagamento, la rateizzazione od il rimborso dei tributi quando è stato accertato che l'imposta non era totalmente o parzialmente dovuta.

Art. 27

Tutela dell'affidamento e della buona fede

I rapporti con il contribuente sono improntati alla collaborazione e alla buona fede. Non è sanzionabile l'azione del contribuente determinata da indicazioni, anche successivamente modificate, dell'Amministrazione Comunale o da ritardi, omissioni ed errori della stessa. Parimenti la sanzione non è dovuta per le violazioni di carattere formale.

Art. 28

Interpello del contribuente

Il contribuente può inoltrare per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune istanza di interpello sull'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali senza con ciò avere effetti sul termine di scadenza dei tributi.

Il responsabile dell'ufficio deve inviare risposta motivata, entro 120 giorni.

Il mancato ricevimento della risposta è da considerarsi consenso dell'Amministrazione sul contenuto dell'interpello.

Nel caso in cui l'interpello sia formulato sulla stessa questione da un numero elevato di contribuenti, la risposta sarà formulata in modo collettivo mediante l'affissione all'albo pretorio nel rispetto del termine di cui sopra.

Il responsabile del servizio nel caso di istanze di interpello concernenti questioni di particolari complessità, può richiedere all'Amministrazione di avvalersi della consulenza di un professionista esterno.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29

Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art. 20 comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 30

Crediti di modesta entità

1. Con riferimento ai singoli tributi non si eseguono versamenti ne rimborsi d'importo inferiore a € 5,00;
 2. Con riferimento ai tributi a carattere temporaneo (C.O.S.A.P. ed imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni) non si eseguono versamenti ne rimborsi d'importo inferiore € 3,00;
 3. Non si fa luogo ad accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione di crediti relativi a tributi comunali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative od interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in € 5,00;
 4. Se l'importo supera il limite previsto nel comma 1) si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero ammontare. La disposizione di cui al comma 1) non si applica qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi derivati da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
- 4.bis. Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.

Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 e per le disposizioni di cui al Titolo X dal 1° gennaio 2002.